

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 286/CGF (2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma l'11 giugno 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Paolo Del Vecchio, Dr. Lucio Molinari – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL'UDINESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTE AL CALCIATORE ISLA ISLA MAURICIO ANIBAL SEGUITO GARA LAZIO/UDINESE DEL 16.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 290 del 17.5.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'Udinese Calcio di Udine. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL MODENA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA MODENA/BRESCIA DEL 15.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 292 del 18.5.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Modena F.C. di Modena. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL'A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONI:

- **DELL'INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. SPINELLI ALDO, PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO, LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L.;**
 - **DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE,**
- INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL'ART. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 7412/1012PF09-10/SP/BLP/MA DEL 5.5.2010** – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 90/CDN del 7.6.2010)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S. Livorno Calcio S.r.l. di Livorno riduce la sanzione inflitta al Sig. Spinelli Aldo a giorni 10 di inibizione ed a € 5.000,00 l'ammenda inflitta alla società A.S. Livorno Calcio S.r.l.. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELLA SOC. TORINO F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE BIANCHI ROLANDO, A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S, IN ORDINE ALLA GARA TORINO/BRESCIA DEL 9.6.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 305 del 10.6.2009)

La Corte, in via preliminare, accoglie la richiesta del Torino F.C. S.p.A. di visione in contraddittorio tra le parti del filmato della gara in questione relativo alla presunta condotta del Sig. Bianchi. Si procede, quindi, a detta visione in contraddittorio tra le parti.

La Procura Federale eccepisce l'inammissibilità del ricorso presentato dal Torino F.C. S.p.A., in quanto non notificato alla Società Brescia, considerata parte in causa in ragione della segnalazione da quest'ultima effettuata al Giudice Sportivo in relazione al comportamento del calciatore Bianchi.

In merito a tale eccezione, la Corte ritiene che la Società Brescia non sia legittimata a partecipare al processo e che, conseguentemente, il ricorso in questione sia perfettamente ammissibile. Ciò detto in quanto l'eccezione formulata dalla Procura Federale non tiene conto della chiara dizione dell'art. 35, comma 1.3., secondo capoverso, C.G.S., che attribuisce esclusivamente alla società e/o al suo tesserato direttamente interessato, e quindi non già alla società avversaria, la facoltà di depositare presso l'ufficio del Giudice Sportivo una richiesta per l'esame dei filmati di documentata provenienza.

Nel merito, esaminati gli atti, la Corte precisa che sulla base delle immagini televisive della gara in questione non è affatto possibile accertare con certezza che il Quarto Uomo, pur essendo vicino al Sig. Bianchi, abbia effettivamente visto e percepito il calciatore nell'atto di proferire la presunta frase blasfema, non riportata comunque a referto o nel rapporto di competenza.

Ne consegue l'ammissibilità, nella fattispecie, della prova televisiva sulla base della ricorrenza dei presupposti della norma citata.

Ciò detto, la Corte rileva che le immagini del filmato visionato non consentono, in presenza di varie incertezze circa il labiale, di raggiungere, con ragionevoli connotati di certezza, la prova dell'effettiva pronuncia dell'espressione blasfema addebitata al Sig. Bianchi.

Per questi motivi, la C.G.F. accoglie il ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dal Torino F.C. S.p.A. di Torino e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Avv. Carlo Porceddu – Presidente; Avv. Paolo Del Vecchio, Dr Umberto Maiello, Dr. Lucio Molinari, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

5) RICORSO DEL SIG. VINCENZO BARBA (GIÀ PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOC. GALLIPOLI CALCIO SRL NELLE STAGIONI SPORTIVE 2008/2009 E 2009/2010) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E ART. 8 COMMA 2 E 4 C.G.S. (NOTA N. 6685/554PF09-10/SP/BLP DEL 14.4.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 20.5.2010)

6) RICORSO DEL GALLIPOLI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELLA PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA PROSSIMA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011;**
- **DELL'AMMENDA DI € 10.000,00;**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. CON RIFERIMENTO ALLE CONDOTTE CONTESTATE AL SIG. VINCENZO BARBA GIÀ PRESIDENTE E AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 6685/554PF09-10/SP/BLP DEL 14.4.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 20.5.2010)

La C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 5) e 6) come sopra rispettivamente proposti dal Sig. Barba Vincenzo e dal Gallipoli Calcio di Gallipoli (Lecce), li respinge. Dispone addebitarsi le rispettive tasse reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Pubblicato in Roma l'11 giugno 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete